



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione
d'Archivio 5.4

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 25/06/2020

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di giugno, nella Sala Consiliare "Achille Carando" del palazzo comunale, nel rispetto delle distanze interpersonali stabilite dalla normativa emergenziale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, è stato convocato in prima convocazione per le ore 15:00, nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale Costanzo Fissore, in assenza temporanea del Segretario Generale, Monica Basso.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 15 / 2020

Punto numero 6 dell'ordine del giorno

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020. RETTIFICA DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE NN. 66 E 67 DEL 23.12.2019.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Presidente	BAILO FABIO		X
2	Vice Presidente	PANERO SERGIO	X	
3	Sindaco	FOGLIATO GIOVANNI	X	
4	Consigliere	ASTEGIANO LIVIO	X	
5	Consigliere	BABAKHALI IMAN	X	
6	Consigliere	BASSO MARTA	X	
7	Consigliere	CRAVERO LUCA	X	
8	Consigliere	ELLENA MARCO	X	
9	Consigliere	GEMMA EVELINA	X	
10	Consigliere	GENTA ANNALISA		X
11	Consigliere	ISU MARINA	X	
12	Consigliere	MILAZZO MARIA GIOVANNA	X	
13	Consigliere	MOSSINO GIULIANA	X	
14	Consigliere	SIBILLE BRUNA	X	
15	Consigliere	TESTA FRANCESCO	X	
16	Consigliere	TESTA RAIMONDO	X	
17	Consigliere	TRIPODI DAVIDE	X	

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Uscito temporaneamente il Presidente Bailo Fabio, il Vice Presidente Panero Sergio, assume la presidenza e, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo e dato atto che per la presente seduta del Consiglio sono stati nominati scrutatori i signori BABAKHALI IMAN, CRAVERO LUCA e MOSSINO GIULIANA, invita il Consiglio a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione predisposta su impulso dell'Ufficio Tributi della Ripartizione Finanziaria.

Rilevato che in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Premesso che:

- l'art. 1, c. 738, della L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio per l'anno 2020), ha disposto che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- ai commi da 739 a 783 della precitata L. n. 160/2019 è però disciplinata, in nuova impostazione, l'Imposta municipale propria (IMU), imposta di natura patrimoniale che assomma il gettito della previgente IMU e della previgente TASI;
- con proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio in data odierna, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, si è provveduto ad approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU)" vigente dal 01.01.2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23.12.2019 si approvarono le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 23.12.2019 si approvarono le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2020.

Rilevato che:

- alla luce delle modifiche normative intervenute, occorre rideterminare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni per la componente IMU;
- all'art. 1, c.744, della citata L. n. 160/2019, in continuità con il prelievo della previgente disposizione IMU si precisa che "è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni".

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23.12.2019, per l'anno 2020 venivano stabilite le seguenti aliquote per il calcolo della componente IMU dell'Imposta Unica Comunale:
 - dello 0,27% per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2° dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2012 con detrazione di € 200,00;

- dello 0,45 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998;
- dello 0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
- dello 0,76% per i terreni agricoli non esclusi a norma di legge;
- dello 0.81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;
- dell'1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria:
 - a) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
 - b) le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato;
 - c) le pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);
- dello 0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili;
- dello 0.85 % per le aree fabbricabili;
- dello 0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall' A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria gli immobili strumentali all'attività di impresa o professionale del soggetto passivo;
- per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra, l'aliquota dello 0,56%;
- dell'1,06 per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall'art. 41 del D.P.R. N. 917/1986.

Con la predetta deliberazione n. 9/2016 il Consiglio comunale stabilì in 200,00 € la detrazione spettante all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, dando altresì atto che all'aliquota dello 0,45%, prevista per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (cd. "Affitti a canone concordato"), in base all'art. 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) sarebbe stata applicata la riduzione al 75%.

Considerato altresì che con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 23.12.2019, per l'anno 2020 venivano stabilite le seguenti aliquote per il calcolo della componente TASI dell'Imposta Unica Comunale:

- speciale dello 0,33% per le abitazioni principali, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, così come definite dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come convertito con Legge n. 214/2012, nonché per le abitazioni assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento Comunale IUC;
- ordinaria dello 0,05% per tutti gli altri fabbricati, a destinazione abitativa e non, ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto 3);
- rimarcando che l'aliquota ordinaria dello 0,05% si applicherà unicamente ai fabbricati esclusi dalla base imponibile IMU, ad eccezione delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e delle relative pertinenze, escluse ex lege;
- rimarcando che l'aliquota speciale dello 0,33% si applicherà unicamente alle abitazioni principali accatastate alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, senza la previsione di alcuna detrazione.

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di confermare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni già approvate con le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 66 e 67 del 23.12.2019, nei limiti e con le modifiche previste dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n.160/2019.

Dato atto che:

- l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale;
- l'argomento è stato trattato nella seduta del 8.6.2020 (ed in prosecuzione il 15.6.2020) dalla competente Commissione consiliare Finanze e Tributi;

Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale.

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE, Firmato digitalmente Raffaele Grillo.

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE, Firmato digitalmente Raffaele Grillo.

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (Riordino della disciplina dei tributi locali);
- l'art. 1, cc. da 739 a 783 della L. 160/2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020);
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – TUEL) e in particolare l'art. 175;
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Sentita la discussione dei presenti in merito, avvenuta nel contesto della trattazione della proposta n. 5 all'ordine del giorno della presente seduta (D.C.C. n.14) e registrata su apposito supporto informatico agli atti del Comune, da cui risultano gli interventi dei Sigg.ri:

- Presidente
- Sindaco
- Cons. Mossino
- Cons. Tripodi
- Cons. Testa Francesco
- Cons. Babakhali

- Cons. Isu
- Cons. Gemma
- Cons. Basso
- Cons. Panero
- Cons. Ellena
- Cons. Sibille
- Cons. Milazzo
- Cons. Cravero

A seguito della votazione palese, avvenuta per appello nominale nei termini sotto riportati e proclamati dal Vice Presidente:

Presenti n.15

Assenti n. 2 (Bailo e Genta)

Votanti n. 10

Astenuti n. 5 (Cravero, Ellena, Mossino, Panero e Tripodi)

Maggioranza richiesta n. 6

Favorevoli n. 10.

DELIBERA

1. Di dare atto che si ritiene di confermare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni già approvate con le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 66 e 67 del 23.12.2019, nei limiti e con le modifiche previste dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

2. Di prevedere per l'anno 2020 le seguenti aliquote per il calcolo dell'Imposta municipale propria (IMU) :

- 0,05% per immobili merce, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, ai sensi dell'art. 1, c.751, della L. n. 160/2019;

- 0,05% per i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, c.3-bis, del D.L. 557/1993, convertito nella L. n. 133/1994;

- 0,45 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, c.3, della Legge n. 431/1998;

- 0,56% per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra;

- 0,60% per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, c.2, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012, con detrazione di € 200,00;

- 0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;

- 0,76% per i terreni agricoli non esclusi a norma di legge;

- 0,81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;

- 0,85 % per le aree fabbricabili;

- 0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall' A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita. Nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere. Al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati. Si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria gli immobili strumentali all'attività di impresa o professionale del soggetto passivo;

- 0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili;
 - 1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria:
 - a) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
 - b) le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato;
 - c) le pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);
 - 1,06% per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall'art. 41 del D.P.R. N. 917/1986.
3. Di stabilire in € 200,00 la detrazione spettante all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011.
4. Di dare atto che all'aliquota dello 0,45% prevista per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 (cd. "Affitti a canone concordato"), in base all'art. 1, comma 53, della legge n. 208/2015, ed all'art. 1, c. 760, della L. n. 160/2019, si applicherà la riduzione al 75%.
5. Di dare atto che all'art. 1, c.744, della citata L. n. 160/2019, in continuità con il prelievo della previgente disposizione IMU si precisa che "è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni".
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 762, della L. n. 160/2019, "in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019".
7. Di dare atto che l'art. 177 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 ha previsto che "in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".
8. Di dare atto che, pur mantenendo inalterata la composizione delle aliquote dei previgenti tributi IMU e TASI, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, occorrerà apportare le opportune variazioni al Bilancio previsionale finanziario (BPF) per il triennio 2020/2022.
9. Di dare infine atto che l'art. 107, c. 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020, mentre l'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, c. 779, della L. n. 160/2019, norma che

prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 53, c. 16, della legge n. 388 del 2000, che dispone come il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilita entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

10. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e dell'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, dando atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767, della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Con separata votazione (Presenti n. 15 -Votanti n. 10 – Astenuti n. 5 (Cravero, Ellena, Mossino, Panero e Tripodi) - Favorevoli n. 10), resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

Rientra il Presidente Bailo Fabio, presenti n. 16.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Sergio Panero

Il Vice Segretario Generale
Costanzo Fissore
(atto sottoscritto digitalmente)